

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Stabilimento n. CE IT 2119 L sito in S. Angelo di Brolo (ME), impresa alimentare Salumificio Fratelli Fasolo s.r.l. – Estensione del riconoscimento

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m. e i.;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m. e i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m. e i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004;
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 concernente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il D.D.G. del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato Regionale della Salute n. 01094 del 14 giugno 2011 con il quale è stato adottato l'Accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo a “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari”;

- VISTO il decreto dell'assessore regionale per la salute n. 0477/13 del 13 marzo 2013 con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante “Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale”; e l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 recante “Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle regioni e province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”;
- VISTO il decreto del dirigente generale di questo dipartimento n. 657 dell'8 aprile 2013 inerente “Procedure di riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale”;
- VISTO l'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.P.Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti;
- VISTO il decreto n. 8679 in data 27 settembre 2006, con il quale lo stabilimento dell'impresa alimentare **FASOLO MICHELE**, sito in S. ANGELO DI BROLO (ME) nella contrada Scarapulli sn, è stato riconosciuto idoneo con l'attribuzione dell' *approval number* **CE IT 2119 L** ai fini dell'esercizio delle attività di preparazione di prodotti a base di carne nella tipologia di salumeria cruda;
- VISTO il decreto n. 0718/09 in data 20 aprile 2009 con il quale l'*approval number* **CE IT 2119 L** è stato volturato all'impresa alimentare **SALUMIFICIO FRATELLI FASOLO S.R.L.**;
- VISTA l'istanza (Mod. A3) presentata in data 28 dicembre 2017 dal Sig. Fasolo Basilio legale rappresentante dell'impresa alimentare Salumificio Fratelli Fasolo s.r.l.;
- VISTA la nota prot. n. 1586 del 2 marzo 2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 21 marzo 2018 al n. 23422, con la quale il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha espresso il nulla osta all'estensione dei prodotti nell'esercizio dell'attività di: **Prodotti a base di carne (Sez. VI) Impianto di lavorazione Codice Sanco (PP) per insaccati stagionati, cotti e carni salate stagionate**;
- VISTA la completezza della documentazione allegata e la quietanza di versamento (bollettino di c/c postale n. 37/120 05 del 31/01/2018) della tassa di concessione governativa prevista per l'estensione del riconoscimento;
- CONSIDERATO che trattasi di istanza presentata presso l'A.S.P. di Messina prima dell'emanazione del Decreto Assessoriale del 14 dicembre 2017 che ha approvato le nuove “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/2004;
- RITENUTO di dovere procedere in merito;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che, per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento dell'impresa alimentare **SALUMIFICIO FRATELLI FASOLO S.R.L.** con sede in S. Angelo di Brolo (ME) nella contrada Scarapulli sn, individuato con la planimetria che si restituisce opportunamente vidimata, viene riconosciuto idoneo anche ai fini dell'esercizio delle attività di **Prodotti a base di carne (Sez. VI) Impianto di lavorazione Codice Sanco (PP) per insaccati stagionati, cotti e carni salate stagionate.**

Articolo 2

L'impianto mantiene il numero di riconoscimento **CE IT 2119 L**, con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I.S. strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

Articolo 3

L'impresa alimentare deve garantire tra l'altro che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta Salumificio Fratelli Fasolo s.r.l.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente Azienda sanitaria provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto viene inviato al Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'A.S.P. di Messina per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Sito Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, li 29/03/2018

F.to

**Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)**

Il dirigente del servizio 7
(Dr. Pietro Schembri)

Il Dirigente della U.O.B. 7.01
(Dr. Vincenzo Bonomo)

L'istruttore direttivo
(C. Curcio)